



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FASIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2015

Trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - L'ultimo conflitto mondiale ha lasciato tracce indelebili in tutti noi, ferite ancora aperte soprattutto in quei pochi cittadini italiani ancora in vita che da tale guerra hanno subito danni fisici e morali e che ancora oggi portano i segni evidenti delle mutilazioni e delle invalidità subite, nonché ai loro congiunti superstiti.

Se è vero che negli ultimi anni le tante emergenze e la grave crisi economica hanno reso più complicato il reperimento degli stanziamenti necessari a consentire la revisione definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra, è pur vero che verso tale materia è stata rivolta sempre poca attenzione.

Giova ricordare che l'ultimo intervento effettivo sulle pensioni di guerra dirette risale al 1991. È dunque evidente che la progressiva riduzione del valore reale di tali trattamenti dovuta al divario tra l'inflazione reale e l'adeguamento automatico hanno reso le pensioni attualmente corrisposte a tali soggetti del tutto inadeguate a svolgere la funzione risarcitoria a cui sono tenute nel rispetto del vigente principio dell'equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale.

In particolare, si rileva che, attualmente, la pensione percepita da coloro che hanno subito durante l'ultimo conflitto mondiale la perdita del 100 per cento della propria integrità fisica (1^a categoria semplice) corrisponde a poco più di 800 euro e che a coloro a cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore vengono corrisposte somme che non esitiamo a definire irrisorie.

Lo stesso dicasi per le pensioni in favore dei superstiti dei caduti e degli invalidi di

guerra, i cui trattamenti sono anch'essi di entità molto esigua, pari alla metà dei corrispondenti trattamenti diretti.

Inaccettabile è poi la situazione delle vedove dei grandi invalidi che percepiscono un assegno di superinvalidità largamente inferiore a quello percepito dal dante causa e che per tale motivo si trovano spesso in grandi difficoltà economiche dopo aver dedicato la loro vita ad assistere il proprio coniuge.

Tra l'altro, va anche tenuto conto del fatto che attualmente nella pensionistica di guerra non viene contemplato il risarcimento del danno biologico, previsto, invece per le vittime del terrorismo (articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206), nonostante la normativa vigente preveda l'equiparazione tra le due categorie (articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

La concessione di un miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra trova quindi un'ulteriore motivazione nella necessità di colmare tale lacuna e tale ingiustificata differenziazione nella valutazione delle infermità, seppure in modo molto parziale e per via indiretta.

Entrando ora nel merito della proposta in esame, non può sfuggire come si è cercato di intervenire in tale materia cercando di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese, miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d'acquisto intervenuto in ventidue anni dall'ultimo provvedimento legislativo emanato in materia, ma che, tuttavia, non può ignorare le esigenze di una benemerita categoria.

Difatti, con l'articolo 1, comma 1, si prevede un aumento del 10 per cento delle ta-

belle C (pensioni dirette), E (assegni di superinvalidità), F (assegni di cumulo), M (pensioni ai genitori di caduto), N (pensioni di reversibilità dalla 2^a all'8^a categoria) allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; con l'articolo 1, comma 2, si prevede un analogo aumento per l'assegno di maggiorazione per le vedove indigenti e per le indennità di accompagnamento.

Con l'articolo 2 si propone di elevare l'assegno supplementare al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dal grande invalido e di comprendere nell'assegno supplementare stesso anche il 60 per cento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Con l'articolo 3, si propone di rideterminare le pensioni spettanti alle vedove e orfani di guerra in una misura pari al 60 per

cento della pensione di 1^a categoria, in luogo dell'attuale 55 per cento circa.

Tutti i miglioramenti contenuti negli articoli 1 e 3 sono scaglionati in due anni, con un primo incremento del 5 per cento nel 2015 ed un successivo ulteriore 5 per cento nel 2016.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

Pur consapevole che gli aumenti previsti dal presente disegno di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell'età dei soggetti interessati, ormai ultraottantenni, e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 16 per cento rispetto all'anno precedente), costituisca un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata ed è segnata dalle grandi sofferenze arrecate dalla guerra.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Nuovi importi dei trattamenti
pensionistici di guerra)*

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 2.

(Assegno supplementare)

1. L'articolo 38, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2015 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E e dell'assegno di cu-

mulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido».

Art. 3.

(Vedove ed orfani minorenni.

Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico. Vedove grandi invalidi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di 1^a categoria di cui alla tabella C.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1^a categoria di cui alla tabella C.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 31.276.583,23 per l'anno 2015 e in euro 31.276.583,23 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

